

# COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

*Relazione dell'Organo di revisione contabile sul bilancio consolidato del Comune*

## L'Organo di revisione

richiamato l'art. 11 bis del d.lgs. 23.6.2011 n. 118 e successive modificazioni che impone all'Organo di revisione del Comune la predisposizione di una relazione sul Bilancio consolidato dell'Ente;

dato atto che la deliberazione G.M. in corso di stasera con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2016 da trasmettersi a questo Ufficio entro il termine di 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale (25.9.2017);

ricordato che il Bilancio aggregato, costituisce un documento avente carattere conoscitivo, al fine della successiva attività amministrativa, la quale resta salda nel Bilancio finanziario;

ritenuto che il controllo dell'organo di revisione deve esprimersi nell'accertamento generale che il documento contabile e rappresentati in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del G.A.P. (gruppo amministrazione pubblica) che fa capo all'Ente. Più precisamente nel Bilancio aggregato, affinché assolva a tale funzione conoscitiva, deve emergere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie, che sofferisca alle funzioni informative e valutative dei Bilanci dei singoli Enti al fine di programmare (D.U.P.), gestire (Ente) e controllare (controllo analogo e/o controllo civilistico) gli Enti ricompresi nel Gruppo (Principio contabile n. 4),


accertato che di tale documento, che non ha carattere autorizzativo di un'attività, in particolare, l'Organo di revisione è chiamato a valutare e verificare:

- 1) la correttezza dell'area di consolidamento;
- 2) che le norme ed i principi contabili relativi al Bilancio consolidato, siano stati rispettati;
- 3) la bontà dei criteri di valutazione adottati;
- 4) la corretta effettuazione delle rettifiche relative alle operazioni infra gruppo;
- 5) la completezza della documentazione predisposta;
- 6) il principio della continuità aziendale applicato alla singola società facenti parte del consolidato;
- 7) la coerenza del sistema di consolidamento prescelto (integrale, parziale, patrimonio netto);
- 8) i fattori di rischio relativi al G.A.P. ed alle società che vi partecipano (rischi organizzativi quale difficoltà a recepire ed elaborare dati) la competenza (formazione persone coinvolte), bontà delle rettifiche di consolidamento, finanziarie (precarie condizioni del gap o delle singole sue società);

considerato che il Comune è chiamato a deliberare il bilancio consolidato entro il 30 settembre p.v.;

rilevato che la limitazione temporale che ne deriva, ancorché il termine finale non abbia, a giudizio di questo Revisore, carattere perentorio, unitamente alla novità dell'adempimento, non ha consentito una pianificazione temporale migliore dell'attività di controllo, con eventuale confronti con i rispettivi organi di revisione delle società ricomprese nel perimetro;

atteso che il giudizio può articolarsi in un parere favorevole, favorevole con riserva, ovvero non favorevole. In particolare essendo stati formati il perimetro G.A.P. ed il perimetro di consolidamento da trasmettere successivamente alle società solo con la deliberazione G.M. 79 del 24.8.2017, è mancata l'indicazione di dettaglio



per l'elaborazione del consolidato, del conto economico, stato patrimoniale e il percorso di adeguamento e l'aggiornamento degli elenchi stessi, al termine dell'esercizio finanziario;

Quanto al risultato finale

- si è pervenuti alla sostituzione del valore delle partecipazioni con il patrimonio netto;
- ed alla individuazione del risultato economico e patrimonio netto di pertinenza dei terzi;

Nel merito del consolidamento e degli otto elementi di verifica di cui sopra, l'organo di revisione

#### OSSERVA

quanto segue:

1) **Perimetrazione del consolidamento.** Il Comune ha predisposto in due elenchi rispettivamente includenti:

a) gli enti e le aziende che compongono il G.A.P.

b) gli enti, le aziende e le società da comprendersi nel bilancio consolidato.

Del primo sono stati ritenuti irrilevanti (sono considerati irrilevanti i Bilanci che presentano una incidenza inferiore al 10% rispetto alla previsione patrimoniale economica finanziaria dell'Ente capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo;

- totale dei ricavi caratteristici;

- del patrimonio netto;

- partecipazione inferiore all'1%;

nonché quelli per i quali il reperimento delle informazioni necessarie al consolidamento non appare possibile acquisire le informazioni senza spese sproporzionate, e precisamente:

- Accademia Audace S.r.l. 2,5%;

- Consiag S.p.A. 2%;

- Fidi Toscana S.p.A. 0,0002%;

- Pianvallico S.r.l. 7,5%;

- Publiacqua S.p.A. 0,060%;

- Publiservizi S.p.A. 0,016%;

- Toscana Energia S.p.A. 0,0045%;

- nonché Vivi lo Sport S.r.l. 18,84%


L'individuazione dei parametri, secondo l'Organo di revisione, è corretta e si dà atto che esiste un organismo strumentale: Casa della Salute. Pertanto, fanno parte del G.A.P.:

- gli enti strumentali controllati e partecipanti, secondo le definizioni dell'art. 11-ter del d.lgs. 23.6.2011 n. 118 (aziende speciali, fondazioni e consorzi);

- le società controllate (art. 11-*quater* del d.lgs. 23.6.2011 n. 118) e le società partecipate (art. 11-*quinqies* del d.lgs. 23.6.2011 n. 118). Per queste ultime si osserva che fanno parte del G.A.P. per l'anno 2016 le società a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali, a prescindere dalla quota di partecipazione, mentre a far tempo dall'anno 2017 ne faranno parte solo se la quota di partecipazione è superiore al 20% (quota di rilevanza) con esclusione delle micro partecipazioni (se nessuno dei parametri di riferimento patrimonio netto, ricavi caratteristici, totale dell'attivo non superano detta percentuale).

Le norme e principi contabili usati per il consolidamento dei bilanci risultano uniformi previa la effettuazione delle seguenti rettifiche. Per quanto non specificatamente previsto nel documento si è fatto rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'organismo italiano di contabilità (OIC) in conformità al d.lgs. 28.6.2005 n. 139, che ha modificato gli indicatori del conto economico, stato patrimoniale etc..

Pertanto sono da includersi nell'aggregato:



- Casa S.p.A. 2%;
- Farmapiana S.p.A. 8,11%;
- Società della Salute 18,84%.

2) Quanto ai criteri di valutazione adottati il Collegio osserva:

nella nota integrativa che accompagna il Bilancio aggregato risultano specificate e si presentano condivisibili;

3) Sono state effettuate le rettifiche per operazioni infra gruppo, indicate nell'elenco. In particolare, particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infra gruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.
- (nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'iva è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato).
- l'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infra gruppo di importo rilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrelevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte

5) Ugualmente è stata accertata l'esistenza del principio di continuità aziendale dei soggetti partecipanti al gap, secondo le linee previste dallo IAS e OIC

6) Il sistema di consolidamento prescelto è quello proporzionale

7) Non esistono particolari fattori di rischio dei soggetti coinvolti nel consolidamento.

8) Quanto alla documentazione raccolta essa si presenta sufficiente e completa della Nota integrativa che accompagna il Bilancio consolidato e nella quale risultano indicati:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato); distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci ratei e risconti e della voce altri accantonamenti dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari, quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivanti il loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;
- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia:

- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere B e C del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipate dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
  - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
  - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
  - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.

Principio finale.

E' da ritenersi che complessivamente le norme e i principi contabili (punto 2 della presente relazione) siano stati rispettati.

Alla luce di quanto precedentemente relazionato l'Organo di revisione

**ESPRIME PARERE**

favorevole al bilancio consolidato anno 2016 del Comune, approvato dalla G.C. sulla proposta n. 90 del 7.9.2017 nelle risultanze finali ivi indicate.

17.9.2017

L'Organo di revisione  
